

che Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittimo un distanziometro per le ragioni che da tempo chiediamo che siano valutate.

La sentenza del Consiglio di Stato del 10.2.2016 (R.G. 4452/2015), confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tar Emilia Romagna, in accoglimento del ricorso di un gestore avverso il distanziometro fissato dal Comune di Bologna, ha rilevato quanto di seguito richiamato. In primo luogo è stato chiarito che: "Nel caso in esame, se l'effetto dissuasivo della distanza dalle sale giochi dei (luoghi in cui si trovano di regola i soggetti da tutelare) risponde ad un criterio presuntivo generalmente condiviso, manca una regola tecnica cui fare riferimento per misurare l'efficacia di una determinata distanza". In secondo luogo è stato chiarito che "il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito l'incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività". E infine è stato precisato che "Può convenirsi che, al riguardo, si trattasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né risulta dalla documentazione in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute". Il distanziometro del comune di Napoli è oltremodo articolato: è previsto un raggio di interdizione ampio di 500 metri da diversi luoghi sensibili, sono altresì vietate numerose ed ampie zone e numerose tipologie di immobili, sono imposti raggi di interdizione di 200 metri da bancomat, banche uffici postali ed ulteriori limitazioni per gli apparecchi. Il tutto è concepito al punto da rendere vietato il gioco legale da circa il 97 per cento (!) del territorio del comune. In altre e poche parole, il Regolamento di Napoli potrebbe essere definito senza difficoltà un altro, l'ennesimo, caso di scuola di effetto espulsivo. Allo stesso tempo, per l'esiguità delle ore di funzionamento e per l'incondizionato divieto di pubblicità, il Regolamento di Napoli risulta rappresentare altresì un altro caso scuola anche sotto questi aspetti. I profili di illegittimità di queste tre forme di amputazione (e si badi bene non di regolamentazione) sono stati più e più volte rammentati. Anche in questo caso il discostamento dalla normativa nazionale è plurimo e palese e ad esso si aggiunge addirittura il discostamento dalla normativa regionale di riferimento. Oggi l'allarme che si vuole lanciare attiene al paradosso che interessa il comparto delle scommesse. Come è noto, in data 30 giugno 2016 scadranno le concessioni per le scommesse. Ed è altrettanto noto che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito la nuova gara



da maggio 2016 (art. 1 comma 932 della Legge di Stabilità 2016). Va da sé, dunque, che gli operatori legali attualmente esistenti sul territorio di Napoli, ove risultino assegnatari dei diritti o comunque destinatari dell'incarico di gestirli, saranno comunque costretti a chiedere al Comune di Napoli nuove autorizzazioni per le installazioni. E l'inibizione del 97 per cento del territorio, che si è qui già denunciata perché è stata verificata periziata, farà sì che ognuna delle realtà esistenti possa trovarsi in luogo vietato, da un lato, e non abbia neanche la possibilità di spostarsi in un altro luogo in cui sia possibile installarsi, proprio perché di luoghi a Napoli in cui sia consentito installarsi non ve ne sono. Le conseguenze del paradosso denunciato, soprattutto se si pensa che il paradosso non interessa solo il comune di Napoli, ma sostanzialmente il 100% dei territori interessati dalla normativa locale simile al regolamento che si analizza oggi, hanno un'evidente portata nazionale anche di interesse generale. Le conseguenze sono e saranno sul piano del diritto e degli interessi economici degli operatori legali e delle forze lavoro degli operatori legali, da un lato, e del diritto e degli interessi dei cittadini e dello Stato della salute, dell'ordine pubblico e del gettito erariale, dall'altro. Gli operatori legali, molti operatori legali, hanno impugnato anche il regolamento di Napoli, e ci si aspetta una tutela importante che faccia ancor di più giurisprudenza di quanto non sia si ora accaduto. Ma le attese, ancora una volta, adesso sono anche e soprattutto per l'esito dei lavori della già più volte richiamata Conferenza Unificata.

L'AUTORE

Avv. Geronimo Cardia
Studio Legale Cardia
www.gclegal.it

